

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 07/12/2016 Prot.: 0028595 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



X LEGISLATURA

Oggetto: **Progetto di legge n. 194** d'iniziativa della Giunta Regionale: "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge licenziato dalla Commissione a maggioranza, in sede referente, modificato nel testo, nella seduta del 1° dicembre 2016.

Distinti saluti.

D'ordine del Presidente
Marino FINOZZI
Staff Politiche Istituzionali
Gabriele Frollo



Allegati:

- Relazione
- articolato
- scheda di certificazione

rif. prot. n. 25252 del 2.11.2016

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

Progetto di legge n. 194 relativo a:

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2017

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE N. 194
d'iniziativa della Giunta regionale

Licenziato l'1.12.2016 nella seduta n. 63
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 40	29	9	2
Maggioranza richiesta	n. 21			

Relatore in Aula: il Consigliere Marino FINOZZI

Correlatore in Aula: il Consigliere Stefano FRACASSO

PROGETTO DI LEGGE 194: “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017”.

PROGETTO DI LEGGE 195: “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017”.

PROGETTO DI LEGGE 196: “BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019”.

Relazione unificata:

Relatore il consigliere Marino FINOZZI

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del noto decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede (punto 4.1, lettera j) che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il successivo punto 7, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), prevedendo, altresì, che “in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio”; ciò in considerazione del fatto che gli eventuali collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

In conformità a quanto indicato nel citato principio, il disegno di legge “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” contiene norme dirette ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFER 2017-2019, suddivise in quindici Capi, oltre quello contenente le disposizioni finali.

Per quanto concerne il riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città Metropolitana di Venezia (Capo I), il Collegato prevede tre articoli, oltre ad un allegato, con i quali si dispone sulla riallocazione delle funzioni, dettando una disciplina transitoria e prevedendo la relativa copertura finanziaria.

Il Capo II riguarda la disciplina delle società partecipate dalla Regione e si articola in sette sezioni, di cui quella relativa alla legge regionale n. 39/2013 (“Norme in materia di società regionali”) consta di quattro modifiche ed integrazioni ad altrettanti articoli della legge; le rimanenti sezioni concernono altre leggi relative a singole società partecipate. Cito, tra gli altri, un articolo concernente Veneto Promozione S.c.p.A. (costituita ad agosto 2011 e partecipata pariteticamente da Regione e Unioncamere) che dà seguito a quanto già oggetto di previsione con delibera di Giunta e, più in generale, di intervento nell'ambito dell'obiettivo strategico del DEFER 2017-2019 attinente la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie regionali, prevedendone la dismissione; il successivo articolo dispone l'affidamento delle funzioni di Veneto Promozione a Veneto Innovazione S.p.A..

Le disposizioni in materia di enti regionali, di cui al Capo III, contemplano un articolo relativo all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario che si prefigge di evitare l'attrazione dell'Agenzia ad un inquadramento in regime previdenziale e di quiescenza di tipo privatistico da parte dell'INPS, con correlato aumento del carico contributivo.

Il Capo IV contiene sia un articolo che dispone in merito alla razionalizzazione di fondazioni a partecipazione regionale nel territorio provinciale di Rovigo, sia tre articoli, introdotti nel corso dell'esame svolto dalla Prima Commissione, relativi al recesso da Informest, dalla Fondazione Slow Food per la biodiversità e dalla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace.

Il Capo V si compone di 4 articoli, oltre alla norma finanziaria, ed interviene in materia di razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e dei suoi enti dipendenti e strumentali, dando nuovo impulso e compiuta attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili previsto dalla legge regionale n. 7/2011. In materia sanitaria (Capo VI) il Collegato contempla 16 articoli, quattro dei quali - introdotti nel corso dell'esame svolto dalla Prima Commissione - introducono alcune modifiche alle leggi regionali n. 19/2016 e 23/2012.

Tra i quattro articoli in materia di servizi sociali (Capo VII) vanno citati quelli sulla razionalizzazione e l'aggiornamento delle IPAB e sugli interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore.

In materia di protezione civile l'unico articolo del Capo VIII intende dare concreta attuazione alla realizzazione del numero unico di emergenza europeo NUE 112.

Sul fronte della disciplina urbanistica il solo articolo del Capo IX novella in più parti la legge regionale n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" nonché la n. 32/2013 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"

Nel Capo X sono contenute disposizioni in materia di lavori pubblici, trasporti e parchi. Quanto al primo settore, vengono apportate diverse modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche". Sugli altri fronti va registrato l'inserimento, approvato nel corso dell'esame svolto dalla Prima Commissione, di tre ulteriori articoli, uno dei quali è finalizzato a rivedere l'ambito dell'area naturale protetta del Parco dei Colli Euganei, nonché a sollecitare l'individuazione delle aree contigue alla stessa. Va indubbiamente citato, inoltre, l'articolo che destina specifiche risorse (28,5 milioni nel triennio) per potenziare il trasporto regionale su ferro, ritenuto centrale nella politica della mobilità regionale; gli interventi di progettazione previsti saranno realizzati nell'ambito della programmazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e della programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione.

Il Capo XI contiene sei articoli concernenti la materia del commercio e degli strumenti finanziari per lo sviluppo del sistema produttivo veneto, tra cui tre articoli licenziati nel corso dell'esame svolto dalla Prima Commissione relativi a: l'accesso al credito per le imprese danneggiate da crisi bancaria; una modifica dell'art. 23 della l.r. 5/2001, per consentire l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per l'erogazione di co-finanziamenti alle PMI venete beneficiarie di altri finanziamenti agevolati e/o di contributi in conto capitale di origine statale o comunitaria; l'attivazione di misure per riqualificare e sostenere territori inclusi tra le aree di crisi industriale non complessa.

Con il Capo XII si prevede uno specifico programma di contenimento biologico di un parassita del ciliegio.

In materia di turismo (Capo XIII), si propongono alcune modifiche alla l.r. 11/2013, introducendo la fattispecie delle strutture ricettive turistiche in ambienti naturali.

Il Capo XIV detta prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.

Infine il Capo XV detta disposizioni per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del veneto.

A conclusione dei lavori sul primo "Collegato" della legislatura concepito recependo quanto previsto dal d.lgs. 118/2011, giudico proficuo il lavoro svolto: mi riferisco sia alle audizioni effettuate lo scorso 17 novembre dalla Prima Commissione, che hanno registrato la partecipazione di numerosi soggetti portatori di temi e argomentazioni di assoluto rilievo, sia alle parallele audizioni svolte dalle Commissioni Seconda, Terza e Quinta con ulteriori soggetti, con riferimento alle materie di rispettiva competenza.

Parimenti proficuo è risultato l'esame del pdl svolto dalle suddette Commissioni, finalizzato ad esprimere il parere alla Prima relativamente agli articoli di competenza, come previsto dall'articolo 69 del Regolamento consiliare; il che è avvenuto con tempistiche assolutamente ragionevoli, se consideriamo che il disegno di legge è stato assegnato alle medesime lo scorso 2 novembre.

Ad un mese esatto di distanza, la Prima Commissione ha esaminato il testo e le proposte emendative avanzate dalle Commissioni nei rispettivi pareri, accogliendone la maggior parte ed approvando ulteriori emendamenti presentati dalla Giunta regionale e da alcuni consiglieri, che si sono tradotti nei nuovi articoli cui accennavo poc' anzi.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta di giovedì 1 dicembre 2016, ha concluso i propri lavori in ordine ai progetti di legge 194, 195 e 196 approvandoli a maggioranza.

Per il progetto di legge 194 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento

per la cultura rurale e Siamo Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Il Veneto del Fare-Lista Tosi per il Veneto e Movimento Cinque Stelle; ha espresso voto di astensione il rappresentante del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente.

Per i progetti di legge 195 e 196 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale e Siamo Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Il Veneto del Fare-Lista Tosi per il Veneto e Movimento Cinque Stelle.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

CAPO I – Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia

Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, protezione civile, pianificazione territoriale, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A della presente legge.

2. Sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle funzioni individuate nell'Allegato A della presente legge.

3. Nelle more del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sensi della normativa regionale vigente in materia di difesa del suolo, di industria e artigianato.

4. Oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Città metropolitana di Venezia le seguenti funzioni in materia di turismo:

- a) classificazione e vigilanza delle strutture ricettive e delle sedi congressuali di cui all'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
- b) aggiornamento delle banche dati regionali del turismo di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
- c) ricezione e registrazione in anagrafe regionale delle comunicazioni di alloggi in locazione turistica di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
- d) accertamento delle violazioni ed applicazione e introito delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, in relazione a strutture ricettive, sedi congressuali, agenzie ed altri organizzatori di viaggi, salvo i casi riservati ai comuni.

5. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, per l'anno 2017 continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n.19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

Art. 2 - Disposizioni transitorie.

1. La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la presente legge.

2. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonome locali e dell'Osservatorio regionale, definisce con proprio provvedimento gli

indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì le risorse strumentali da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla stessa ai sensi della presente legge.

4. Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della presente legge, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2.

5. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, quantificati in euro 24.250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO II – Disposizioni in materia di società partecipate

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 "Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa"

Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 "Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa".

1. Nel titolo e nella legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 le parole: "*Immobiliare Marco Polo srl,*" sono soppresse.

SEZIONE II – Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"

Art. 5 – Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 le parole: "*, ed acquisisce il parere della competente commissione consiliare*" sono soppresse.

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è abrogato.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è inserito il seguente:

“1 bis. I componenti degli organi di amministrazione e degli organi di vigilanza e controllo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nel limite massimo del 50 per cento dell'importo previsto per il rimborso delle spese dei consiglieri regionali dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

“2. I limiti di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dal primo rinnovo degli organi.”.

Art. 8 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

“1. Le società controllate pubblicano sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i dati richiesti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” per le società in controllo pubblico.”.

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”

Art. 9 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.

1. Il secondo periodo del comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente: *“Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie.”.*

SEZIONE IV - Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” e modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”.

Art. 10 –Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di

commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla società costituita ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La società potrà inoltre svolgere le attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi e di promozione dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie.”.

SEZIONE V - Modifiche della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007”

Art. 12 - Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007”.

1. Alla rubrica dell'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: *“per la gestione di reti autostradali”* sono sostituite dalle seguenti: *“per la realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria”*.

2. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali a controllo pubblico, diretto o indiretto, o a mantenere la partecipazione nella società esistente a controllo pubblico, finalizzata alla costruzione e gestione di reti autostradali di interesse regionale nonché all'esercizio di tutte le attività, gli atti e gli investimenti inerenti, connessi o strumentali alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria di interesse regionale.”.

SEZIONE VI - Norme in materie di autovie

Art. 13 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete Spa con sede in Trieste".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni della SpA Autovie Venete, con sede legale a Trieste, fino ad un importo massimo di euro 3.400.000,00.”.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.400.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10

“Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 14 - Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire insieme ad altri soggetti pubblici una società di capitali a totale partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la gestione delle reti autostradali attualmente in concessione alla Spa Autovie Venete.

2. La Regione del Veneto partecipa direttamente o tramite propria società partecipata alla costituzione della società con un capitale iniziale pari ad euro 5.000.000,00.

3. La Giunta regionale può innalzare la partecipazione al capitale sociale di cui al precedente comma fino a un massimo di euro 50.000.000,00, previo parere della competente Commissione consiliare.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017-2019.

SEZIONE VII - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

Art. 15 - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

1. La Giunta regionale è autorizzata alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto nella società Finest S.p.A. costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono introitate al Titolo 05 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” Tipologia 100 “Alienazione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO III – Disposizioni in materia di enti regionali

Articolo 16 - Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.

1. All'articolo 12 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza i dirigenti e dipendenti dell’Agenzia, mantengono l’iscrizione all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici - ex Gestione INPDAP - ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di fondazioni

Art. 17 - Razionalizzazione delle fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo.

1. Per rendere più omogenea ed efficace la politica regionale con particolare attenzione alla divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico del territorio, nonché allo scopo di razionalizzare la compresenza di fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo, avuto riguardo agli enti partecipanti alla Fondazione Rovigo Cultura e alla Fondazione Ca' Vendramin, delle quali la Regione è socio fondatore; la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure ritenute più idonee per giungere alla costituzione di un unico soggetto di riferimento nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 18 - Recesso dal Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale e abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe" .

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dall'Associazione Informest (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale) con sede in Gorizia di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 è abrogato a decorrere dalla data di efficacia della dichiarazione di recesso ai sensi della normativa vigente.

Art. 19 - Recesso dalla "Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS".

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla "Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS", con sede in Firenze.

2. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure previste dalla normativa vigente.

3. L'articolo 27 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" è abrogato.

Art. 20 - Recesso dalla Fondazione Venezia per la ricerca sulla Pace.

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla Fondazione Venezia per la ricerca sulla Pace, già istituita con la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, con sede in Venezia.

2. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge attiva le procedure previste dalla normativa vigente.

3. L'articolo 17 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà." è abrogato.

CAPO V - Razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto

Art. 21 - Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell'Amministrazione.

1. La Regione del Veneto, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 2 commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, intende proseguire nella politica di ottimizzazione degli spazi attualmente occupati ad uso ufficio e per attività istituzionali.

2. L'accorpamento degli uffici regionali ed il riuso razionale degli spazi costituiscono azioni prioritarie in materia.

3. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a disporre tutti gli atti e provvedimenti necessari al raggiungimento di tale obiettivo, anche mediante la dismissione di immobili di proprietà utilizzati ad uso istituzionale e la cessazione dei rapporti di locazione passiva in essere. La perizia di stima degli immobili è affidata all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia del demanio, a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

4. Le dismissioni e cessazioni di cui al comma 3 sono finalizzate anche alla razionalizzazione dei locali ospitanti il Presidente della Regione del Veneto, della Giunta regionale, nonché degli uffici operativi dell'Amministrazione regionale, e al loro accorpamento presso i compendi immobiliari di proprietà ubicati in prossimità della Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia.

Art. 22 – Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

1. Al fine di dare compiuta attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7:

a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il parere previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine si prescinde dal parere."

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

a) conferimento del bene a Fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;

b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma precedente non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento

nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25% del valore attribuito allo stesso, tramite perizia di stima, da parte dell'Agenzia del Territorio competente.”.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano di valorizzazione e/o dismissione, di cui all'art. 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale dell'articolo 35, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11.

Art. 23 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 la parola: “vincolante” è sostituita dalla seguente: “obbligatorio”.

Art. 24 - Norme applicative.

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutti gli Enti e/o Aziende indicati dall'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, ad esclusione delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 25 - Norma finanziaria.

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente capo, sono allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale” Tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO VI - Disposizioni in materia di Sanità

Art. 26 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

1. La disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 37 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007” è confermata per il triennio 2016-2018.

2. Le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale si conformano alle disposizioni di principio di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermi restando i vincoli di costo in materia di personale, le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza ed urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 27 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 517/99, dovendo pertanto essere garantita, a carico del Servizio Sanitario Regionale, l’equiparazione della retribuzione complessiva tra personale universitario e personale del SSN, mediante l’attribuzione di un’eventuale indennità integrativa determinata nella misura necessaria ad assicurare al personale universitario un trattamento economico complessivo non inferiore a quello attribuito al personale del SSN di pari anzianità ed incarico.

3 ter. La Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all’insegnamento universitario.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute” Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 28 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. L’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è così sostituito:
“Art. 40 - Collegio sindacale.

1. A norma dell’articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il Collegio Sindacale delle Aziende ULSS è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute e dura in carica tre anni. Tale normativa si applica anche alle Aziende Ospedaliere, agli IRCSS e alle Aziende Ospedaliere Integrate Universitarie. Per quest’ultime il componente regionale deve essere designato di concerto con il Rettore dell’Università.

2. Al collegio sindacale spettano funzioni di:

- a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;*
- b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;*
- c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.*

3. A norma dell’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 l’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, salve eventuali variazioni in conseguenza di provvedimenti legislativi statali.

4. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti. Nella base presa a riferimento per il calcolo della suddetta indennità non rientrano le quote premiali erogate ai Direttori Generali.

5. I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle sole spese vive e documentate, per effetto del loro trasferimento in diverse sedi aziendali nell'esercizio delle loro funzioni. Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell'Azienda Sanitaria.

6. I Collegi sindacali delle Aziende ULSS, vigenti all'entrata in vigore della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", restano in carica per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 502 del 1992, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2016.

7. Nella legislazione regionale ovunque ricorrano le parole "collegio dei revisori" o "revisori", le stesse sono sostituite rispettivamente con le parole: "collegio sindacale" o "sindaci".

Art. 29 - Disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".

1. Le Aziende di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 subentrano con successione a titolo universale nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alle Aziende ULSS di cui al comma 3 del medesimo articolo, in ragione dell'ambito di competenza, così come risultante dall'Allegato A della legge regionale sopra citata.

2. La legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 costituisce titolo per la trascrizione dei beni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e nell'esercizio delle sue funzioni, Azienda Zero di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla Regione o dalle Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni.

Art. 30 - Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016, e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie.

Art. 31 – Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 3 è rilasciata dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente e previa istruttoria del dirigente della struttura regionale competente, sulla base del possesso dei requisiti minimi, generali, e specifici e di qualità di cui all'articolo 10".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 è abrogato.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2002, n. 22 dopo le parole: "nei rimanenti casi" sono inserite le seguenti: "con esclusione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice richiesta da istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché da strutture private è rilasciata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare."

Art. 32 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica".

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, è aggiunto il seguente:

"Art. 25 bis - Disposizioni in materia di distribuzione dei medicinali.

1. Ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva

2003/94/CE", le Aziende ULSS del territorio regionale sono individuate quali autorità competenti:

- a) al rilascio dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 e all'espletamento della relativa procedura di cui all'articolo 103 del medesimo decreto legislativo;
- b) alla registrazione dei distributori di sostanze attive secondo le previsioni di cui all'articolo 108-bis del medesimo decreto legislativo;
- c) all'effettuazione delle ispezioni presso i magazzini e le altre sedi autorizzate in cui vengono conservati medicinali e sostanze attive ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- d) al rilascio dell'autorizzazione dell'attività di vendita di medicinali a distanza al pubblico da parte di farmacie ed esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ai sensi dell'articolo 112 quater del medesimo decreto legislativo;
- e) all'espletamento delle procedure relative all'apertura degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ivi inclusa la successiva vigilanza;
- f) all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 144 del medesimo decreto legislativo, in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali.

2. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano e delle sostanze attive, per il monitoraggio delle autorizzazioni e delle registrazioni di cui al comma 1, e della presenza di stati di carenza o indisponibilità dei medicinali stessi.”.

Art. 33 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 “Iniziativa regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23, è sostituita dalla seguente:

"c) al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperatura controllate, consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle presso i punti di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e). I medicinali così recuperati sono riutilizzabili dalle strutture sanitarie e dalle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitaria operanti nella Regione che ne facciano richiesta."

Art. 34 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 “Iniziativa regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23, le parole: “riconosciute ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40”, sono sostituite dalle seguenti: “operanti nella Regione”.

Art. 35 - Interventi per il governo delle liste d'attesa.

1. La Regione promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende ULSS e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.

3. L'attività della Regione è volta, in particolare:

- a) a perseguire la riduzione ed il rispetto dei tempi di attesa;
- b) ad assicurare all'assistito l'effettiva possibilità di vedersi garantita l'erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito delle strutture pubbliche e private accreditate;
- c) a monitorare e vigilare sui risultati raggiunti;
- d) a prevedere idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale delle Azienda ULSS e ospedaliere, Irccs, nonché degli erogatori privati accreditati, in caso di mancato rispetto dei tempi individuati per l'erogazione delle prestazioni.
- e) a vigilare che le Aziende ULSS, aziende ospedaliere, Irccs, nonché gli erogatori privati accreditati, rispettino le disposizioni e gli adempimenti impartiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza.

4. Al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale:

- a) il medico prescrittore ha l'obbligo, nel caso di prima visita o di esami diagnostici, di attribuire la appropriata classe di priorità e di indicare il sospetto diagnostico.
- b) le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tempo di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della richiesta della prestazione rivolta all'erogatore e la data di erogazione proposta.
- c) le classi di priorità sono le seguenti:
 - classe U (Urgente);
 - classe B (Breve Attesa);
 - classe D (Differita);
 - classe P (Programmabile).
- d) ad ogni classe di priorità corrisponde una diversa tempistica di erogazione della prestazione sanitaria, come di seguito indicato:
 - classe U entro 24 ore dalla presentazione;
 - classe B entro 10 giorni dalla prenotazione;
 - classe D entro 30 giorni dalla prenotazione;
 - classe P entro 60/90 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.
- e) le Aziende ULSS hanno l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l'offerta delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."
- f) almeno il 90 per cento delle prestazioni prioritarizzate deve essere erogato entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità da parte delle Aziende ULSS e

ospedaliera nonché dalle strutture private accreditate. Il restante 10 per cento deve essere erogato entro i successivi dieci giorni nel caso di classe B, entro i successivi trenta giorni negli altri casi.

g) qualora alla prima visita sia attribuita la classe di priorità U, le Aziende ULSS e ospedaliera nonché gli erogatori privati accreditati devono organizzare idonei percorsi assistenziali, anche mediante l'accesso diretto agli ambulatori, ove possibile.

h) la classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di prima visita specialistica ambulatoriale. Nel caso di necessità di ulteriori accertamenti e controlli, le Aziende ULSS e ospedaliera, anche mediante gli erogatori privati accreditati, devono organizzare la presa in carico dell'assistito da parte del medico specialista.

i) le visite e gli accertamenti di controllo devono essere effettuati, nel tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri medici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.

j) non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.

k) i Direttori generali delle Aziende ULSS elaborano annualmente un documento di analisi e previsione relativo alla domanda di prestazioni ambulatoriali proveniente dai propri assistiti e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle Aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.

5. Le Aziende ULSS e ospedaliera, nonché gli erogatori privati accreditati, devono rendere possibile il teleconsulto tra i medici ospedalieri e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di afferenza territoriale.

6. Il medico specialista, che ritiene necessari ulteriori accertamenti al fine di completare il sospetto diagnostico, ha l'obbligo della presa in carico dell'assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico.

7. Il Direttore generale dell'Azienda ULSS e ospedaliera determina adeguate forme e modalità per il ricevimento dei propri utenti, almeno un giorno alla settimana, dandone idonea comunicazione al pubblico nel sito istituzionale dell'Azienda.

8. È istituito un numero verde regionale a cui gli assistiti possono rivolgersi per segnalare criticità legate ai tempi di attesa per accedere alle prestazioni sanitarie.

9. Il Centro di prenotazione (CUP) deve essere unico a livello di Azienda ULSS.

Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono afferire al Centro unico di prenotazione.

Le prestazioni specialistiche, ad eccezione di quelle di medicina di laboratorio, devono essere prenotate esclusivamente tramite il Centro unico di prenotazione.

Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il Centro unico di prenotazione deve prevedere un sistema di recall per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e per ricevere le disdette delle prenotazioni.

L'assistito che non si presenta nel giorno previsto per l'erogazione della prestazione, senza aver dato idonea disdetta, fatti salvi i casi di forza maggiore, è tenuto al pagamento della prestazione all'erogatore pubblico o privato accreditato, secondo la tariffa prevista dal vigente Nomenclatore tariffario, anche se esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

10. Le Aziende ULSS e le Aziende ospedaliere nonché i presidi ospedalieri accreditati privati assicurano ordinariamente i servizi ambulatoriali per l'utenza esterna attraverso l'apertura delle strutture fino alle ore 23.00, per almeno tre giorni alla

settimana, e dalle ore 8.00 alle 12.00 la domenica ed i giorni festivi. La programmazione dell'attività delle apparecchiature diagnostiche deve prevedere il loro utilizzo minimo per dodici ore al giorno per almeno sei giorni alla settimana.

11. È istituito il Tavolo di monitoraggio aziendale i cui componenti sono nominati dal Direttore generale. Il tavolo è presieduto dal Direttore sanitario ed è composto da: Direttore Medico responsabile della funzione ospedaliera, dal Direttore del Distretto, dal CUP Manager, da rappresentanti dei medici dipendenti e dei medici convenzionati, da un rappresentante delle associazioni degli erogatori privati accreditati e da rappresentanti delle associazioni degli utenti. Il Tavolo di monitoraggio ha il compito di verificare l'appropriatezza prescrittiva e l'andamento dell'offerta aziendale, sia ospedaliera sia di specialistica interna, nonché quella degli erogatori privati accreditati, consentendo la modulazione della stessa anche attraverso l'utilizzo degli istituti contrattuali all'uopo previsti.

12. I professionisti che erogano una prestazione in regime di libera professione non possono prescrivere prestazioni, per proseguire l'iter diagnostico-terapeutico, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale. Il volume di prestazioni ambulatoriali erogate dal professionista in regime di libera professione non può essere superiore al volume di prestazioni erogate in regime istituzionale.

13. I tempi massimi per l'effettuazione di interventi chirurgici correlati alle classi di priorità sono, inderogabilmente, i seguenti:

classe A: 30 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;

classe B: 60 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;

classe C: 90 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;

classe D: 180 giorni dalla data di fissazione dell'intervento.

Il Direttore Medico responsabile organizzativo-funzionale dell'intera funzione ospedaliera è responsabile del rispetto dei tempi di cui al presente comma.

Gli interventi di chirurgia correlati al trattamento di una neoplasia maligna (primaria, secondaria, in situ) sono inseriti nella classe di priorità A, anche nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale.

La Giunta regionale individua le sedi per lo svolgimento dell'attività chirurgica correlata a patologie oncologiche di maggiore complessità clinica e organizzativa, al fine di assicurare il rispetto del DM 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" per quanto attiene, in particolare, ai volumi di attività e agli esiti.

14. All'esito di specifica contestazione da parte delle strutture competenti della Giunta regionale, cui sia seguito l'accertamento del reiterato mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo, il Direttore generale dell'Azienda ULSS e dell'Azienda ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto decade dall'incarico.

15. All'esito di specifica contestazione da parte delle strutture competenti della Giunta regionale, cui sia seguito l'accertamento del reiterato mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo, agli erogatori privati è revocato l'accreditamento istituzionale rilasciato.

16. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo da parte dei professionisti, si applicano le procedure e le sanzioni previste dagli istituti contrattuali vigenti.

17. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute"

Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 36 - Disposizioni in materia di immobili rientranti nel patrimonio disponibile delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

1. Le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale devono approvare e trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2017 un Piano straordinario delle alienazioni degli immobili classificati ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, come beni del patrimonio disponibile e non utilizzati per i fini istituzionali. La Giunta regionale approva i Piani, autorizzando le alienazioni da essi previste, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. Le Aziende ed enti predetti devono procedere alle alienazioni previste dai Piani alla vendita di tutti gli immobili non utilizzati a fini istituzionali già classificati come beni del patrimonio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicando idoneo avviso di alienazione entro tre mesi dal ricevimento dell’autorizzazione regionale dall’entrata in vigore della legge medesima, sul profilo dell’ente e dandone ogni opportuna pubblicità. Le Aziende ed enti procedono alla vendita degli immobili non utilizzati a fini istituzionali classificati come beni del patrimonio disponibile dopo l’entrata in vigore della presente legge, procedendo come stabilito nel periodo precedente entro sei mesi dall’atto di classificazione del bene nel patrimonio disponibile.

3. La perizia di stima degli immobili è affidata all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia del Demanio, a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

4. Ove sia necessario procedere alla variante urbanistica ai fini della valorizzazione del bene da trasferire, il direttore generale dell’Azienda o dell’ente del Servizio Sanitario Regionale convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, alla quale sono convocate le amministrazioni interessate e comunque la Regione. Il verbale della decisione della conferenza costituisce variante urbanistica.

5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali e per investimenti esclusivamente in sanità.

Art. 37 - Funzioni di controllo delle attività di ARPAV.

1. A far data dal 1° gennaio 2017, l’ARPAV è finanziata in particolare con le risorse del Fondo Sanitario Regionale.

2. La Giunta regionale, per il tramite dell’Area Sanità e Sociale, definisce gli obiettivi gestionali annuali di ARPAV, sentita anche l’Area Tutela e Sviluppo del Territorio per gli aspetti tecnici di competenza.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ARPAV viene assoggettata alla disciplina dei controlli economico - finanziari - patrimoniali vigenti per le Aziende del Servizio sanitario regionale, per il tramite dell’Area Sanità e Sociale.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”

Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 38 - Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”.

1. All’articolo 14, comma 4, lettera h), dopo le parole “*Provincia di Rovigo*” aggiungere le parole “*e inoltre il Comune di Boara Pisani*”.

2. All’articolo 14, comma 4, lettera g), dopo le parole “*Provincia di Padova*” aggiungere le parole “*ad esclusione del Comune di Boara Pisani*”.

Art. 39 - Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto-Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”.

1. Al comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le parole “*rispetto all’attuale programmazione*” sono sostituite con le parole “*rispetto alla situazione attuale*”.

Art. 40 - Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ‘Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. Al comma 3 ter dell’articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come introdotto dall’articolo 19 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” il numero “*3.000*” è sostituito con il numero “*1.000*”.

Art. 41 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 sono aggiunti i seguenti:

“Ibis. Con riferimento alle associazioni iscritte ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 e dell’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, l’obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo consiste nel pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate di sito internet, mediante affissione nella sede in cui operano, in spazi accessibili al pubblico un prospetto dal quale si evidenzino con completezza i valori espressi in percentuale della ripartizione dei costi sostenuti per la gestione e per la raccolta dei fondi sul totale di tutto quanto introitato. La Giunta regionale definisce e trasmette alle associazioni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno schema al quale attenersi per la suddetta pubblicazione.”

Iter. La Giunta regionale provvede alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1bis del presente articolo, anche mediante controlli a campione, effettuati mediante sorteggio”.

CAPO VII - Disposizioni in materia di Servizi sociali

Art. 42 - Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni di Assistenza e beneficenza (IPAB).

1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituzione pubblica di Assistenza e beneficenza, di seguito IPAB, è stabilito in tre componenti per le IPAB di classe 2 e in cinque componenti per le IPAB di classe 1. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni. Le IPAB provvedono ad adeguare i propri statuti a valere dalla scadenza dei Consigli di amministrazione in essere all'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di introdurre nel sistema regionale delle IPAB condizioni volte a razionalizzare i processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali, contribuendo alla realizzazione di economie di scala nell'utilizzo delle risorse ed al contenimento dei costi della produzione, la Giunta regionale definisce, anche in via sperimentale, misure atte a promuovere moduli di aggregazione tra più Istituzioni negli approvvigionamenti di beni e servizi, nello svolgimento integrato delle attività di gestione e formazione del personale, dei servizi tecnici e della logistica, dei servizi informatici e di altre eventuali attività di supporto, compresa la possibilità di sviluppare collaborazioni con le aziende sanitarie aventi le medesime finalità.

3. Le IPAB avviano, anche in forma sperimentale, l'attività di revisione di bilancio affidandolo a società di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 *“Attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”*, con affidamenti effettuati anche in forma aggregata ai sensi del comma 2, con l'eventuale coinvolgimento delle associazioni di categoria.

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 8, della legge regionale 23 novembre del 2012, n. 43 *“Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione) e disposizioni in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria”* è aggiunto il seguente:

“8 bis. La dismissione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, di cui al comma 8, può essere compiuta, dopo avere effettuato il passaggio a patrimonio disponibile secondo le norme di legge vigenti, nell'ambito di un piano di risanamento risolutivo, comunque nel rispetto della programmazione regionale e locale.”.

5. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 23 novembre del 2012, prima delle parole *“La Giunta regionale”* sono inserite le seguenti: *“Qualora lo scopo dell'IPAB sia cessato o non sussistano più le condizioni economico-finanziarie sufficienti per la prosecuzione dell'attività istituzionale della stessa, nemmeno nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 16 agosto del 2007 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.*

6. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2012 è abrogato.

7. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2012 dopo le parole: "che eventualmente residui" sono aggiunte le parole: "ad altra IPAB del territorio, anche contiguo, o al comune in cui essa abbia la sede".

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 16 agosto del 2007 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il commissario straordinario verifica altresì la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione".

9. L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza si dota di un revisore dei conti effettivo e di uno supplente, scelti esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla nomina dei revisori provvede la Giunta regionale e la procedura è regolata dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", sulla base dei requisiti indicati dal presente articolo.

10. Il Revisore unico dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. Al Revisore unico dei conti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del Codice civile.

11. Il Revisore vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 *"Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*.

12. Il Revisore unico dei conti ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, di riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando qualora lo ritenga opportuno la struttura regionale competente.

13. Il revisore è tenuto, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

14. Al revisore spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissato dal consiglio di amministrazione con specifica deliberazione all'inizio del mandato.

15. L'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 "Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale" è abrogato.

16. I Segretari-Direttori delle IPAB devono possedere i seguenti requisiti:

- a) per le IPAB classificate in classe 1 l'incarico di dirigente apicale è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni;
- b) per le IPAB classificate in classe 2 l'incarico di responsabile apicale può essere conferito a persone dotate di qualifica non inferiore alla categoria D.

17. Al comma 5 ter dell'articolo 72 della legge regionale 30 Gennaio 1997, n. 6 dopo le parole *"personale dirigenziale"* sono inserite le seguenti parole *"compresi gli incarichi di Segretario-Direttore, anche se titolari di più incarichi nelle Istituzioni,"* e la

locuzione finale “, di cui all’articolo 72 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1” è sostituita con “, di cui all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54”. In casi particolari e per far fronte a situazioni contingenti di necessità e urgenza, sono ammessi gli incarichi di funzioni dirigenziali, nei limiti temporali e tipologici previsti dalla legge, per non più di due anni.

18. Le IPAB provvedono ad adeguare i propri statuti alle disposizioni del presente articolo.

Art. 43 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”.

1. L’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - Ammissione al servizio civile regionale volontario.

1. Possono svolgere il servizio civile regionale volontario i giovani residenti o domiciliati in Veneto che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e non superato il ventottesimo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le cause di esclusione dal servizio civile di cui alla normativa nazionale vigente.

3. La Regione pubblica ogni anno un bando per l’avviamento al servizio civile regionale volontario. Il numero di posti disponibili è determinato ogni anno entro i trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio regionale di previsione annuale, in relazione alle risorse finanziate stanziare.

4. Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei giovani, i progetti d’impiego, gli enti gestori, le sedi di servizio, il periodo presunto di avviamento al servizio, l’importo delle indennità di servizio”.

Art. 44 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”.

1. L’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - Indennità di servizio.

1. Ai giovani in servizio civile regionale viene corrisposta dagli enti gestori un’indennità di servizio definita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. In sede di prima applicazione l’indennità di servizio di cui al comma 1 viene stabilita dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.

Art. 45 - Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore.

1. La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e dall’articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto del Veneto, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, a sostegno dei figli rimasti orfani che non hanno ancora concluso l’obbligo scolastico e la cui famiglia si trova in situazione di difficoltà economica.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell’autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico delle famiglie nella particolare situazione che si

determina in seguito al decesso di un genitore. La Regione del Veneto promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni diretti alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.

3. La Giunta regionale eroga annualmente contributi alle famiglie di cui al presente articolo che si trovino in situazione di difficoltà economica e con figli a carico che non abbiano concluso l'obbligo scolastico e per tale finalità entro il 31 gennaio individua, in un apposito bando, le priorità per l'attribuzione dei contributi nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle domande tenendo conto in particolare:

- a) del reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare, così come risultante in seguito al decesso del genitore;
- b) del numero dei figli presenti nel nucleo familiare che non abbiano conseguito l'obbligo scolastico;
- c) della eventuale presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni.

4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati alle famiglie per il tramite dei comuni in due rate: l'anticipo entro il 30 giugno e il saldo entro dicembre. Tali contributi sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o contributi concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.

5. In fase di prima applicazione la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" Titolo 01 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 46 – Istituzione del numero unico di emergenza-112 sul territorio regionale.

1. Al fine di attuare il numero unico di emergenza europeo NUE 112 secondo le modalità di cui all'articolo 75 bis, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", la Giunta regionale è autorizzata a definire, in relazione alle specificità della Regione del Veneto, le soluzioni operative in previsione dell'attivazione delle procedure per l'impianto e l'attivazione del NUE 112.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00, per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso Civile" Programma 1 "Sistema di Protezione Civile" Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO IX - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 47 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.

1. Dopo l'articolo 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

“Art. 11 ter - Misure per il coordinamento degli strumenti di pianificazione incidenti sul governo del territorio.

1. Al fine di garantire il coordinamento tra la pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica di competenza regionale, e quella di competenza di altri enti la Giunta regionale può convocare, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di governo del territorio, una conferenza di servizi istruttoria tra gli enti interessati per verificare se sussistano disposizioni della pianificazione incoerenti o contrastanti tra loro.

2. Qualora la conferenza di servizi di cui al comma 1 evidenzi la necessità di apportare modifiche alla pianificazione urbanistica e territoriale, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. La variazione degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, conseguente all'accordo di programma, è determinata sulla base delle risultanze della conferenza di servizi e dei pareri espressi in quella sede dai soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle gerarchie dei piani e delle competenze dei soggetti in rapporto al livello di pianificazione.

3. Per ipotesi diverse da quelle di cui al comma 2, la conferenza di servizi di cui al comma 1 può altresì segnalare alla Giunta regionale, sulla base degli esiti della verifica effettuata, la necessità di revisioni, integrazioni o precisazioni dei contenuti degli strumenti di pianificazione di competenza del Consiglio regionale.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“5. Le varianti al PATI sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 15, comma 2 e seguenti. Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano, ovvero si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, o riguardino opere di competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, possono essere approvate anche con le procedure previste all'articolo 14 dal comune nel cui territorio ricade la variante proposta.”.

3. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

“5 quinquies. Il PI, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di cavalli, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità.”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La Giunta regionale, in attuazione all’accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del Codice, nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico di cui al comma 1, procede alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli articoli 136 e 142, comma 1, del Codice.

1 ter. La ricognizione degli immobili e delle aree di cui al comma 1 bis è costituita dalla delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione e consiste nella trasposizione su carta tecnica regionale della perimetrazione degli stessi.

1 quater. La Giunta regionale approva la ricognizione di cui ai commi 1 bis e 1 ter; gli esiti della ricognizione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale della Giunta regionale.”.

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono inseriti i seguenti commi:

‘2 bis. L’Osservatorio regionale per il paesaggio coordina la Rete regionale degli Osservatori locali di cui al comma 2 ter che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Le modalità di adesione degli Osservatori locali per il paesaggio alla Rete regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale.

2 ter. Gli Osservatori locali per il paesaggio sono forme organizzative costituite da soggetti pubblici e privati, finalizzate a rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio. Gli Osservatori locali concorrono altresì a dare concreta applicazione ai principi enunciati nella Convenzione europea del paesaggio.

2 quater. L’Osservatorio regionale, in collaborazione con gli Osservatori locali valuta i caratteri del paesaggio locale, le dinamiche e le pressioni che li modificano, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei paesaggi del Veneto.

2 quinquies. Gli Osservatori locali, per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto, al fine di poter acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati, possono costituirsi in forma associativa.’”.

6. Il comma 4 bis dell’articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:

“4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.’.

7. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente:

“4 ter Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PAT e del PI ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con esclusione della

demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario. Il piano degli interventi può altresì consentire, attraverso specifiche schede di intervento, gli ampliamenti dei fabbricati residenziali esistenti nelle fasce di rispetto delle strade, in misura non superiore al 20 % del volume esistente, necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle norme di sicurezza e alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, purché tali ampliamenti siano realizzati sul lato opposto a quello fronteggiante la strada e a condizione che non comportino, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione. Il rilascio del titolo abilitativo all'ampliamento è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione dell'ente proprietario o gestore della strada ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e alla sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente l'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria.'"

8. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 le parole: "*e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015*" sono soppresse.

9. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" Titolo 01 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO X - Disposizioni in materia di lavori pubblici, trasporti e parchi

Art. 48 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "*all'articolo 2, comma 2, lettera a),*" sono inserite le seguenti: "*numero 1),*";

b) dopo le parole "*di singolo importo*" sono aggiunte le seguenti "*pari o*";

c) le parole: "*, avvalendosi a tal fine delle Valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"*" sono soppresse;

d) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori di cui al primo periodo sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.*".

2. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"1 bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni

dall'approvazione, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.”.

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

“1 ter. Per gli interventi di importo dell'investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, il relativo inserimento negli elenchi annuali di cui ai commi 1 e 1 bis è subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell'intervento.”.

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“2. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale dei lavori sono adottati dalla Giunta regionale, approvati dal Consiglio regionale e pubblicati, secondo le modalità e nei termini disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori.”.

5. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole “ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori”.

6. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove previsti, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale sono predisposti sulla base della documentazione prevista dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori. Per i lavori di manutenzione è in ogni caso sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.”.

7. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

“9 bis. Per la predisposizione da parte delle strutture regionali degli strumenti di programmazione di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale destina specifiche risorse ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, qualora si renda necessario ricorrere all'affidamento all'esterno del servizio di elaborazione della necessaria documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia di programmazione dei lavori pubblici.”.

8. Per gli interventi di qualunque importo, inclusi negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici dopo l'entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2007, n. 23 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”” e successive modificazioni e sino all'entrata in vigore della presente legge, per i quali è stato pubblicato il bando, l'inserimento negli elenchi annuali di cui ai commi 1 e 2, come modificati dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 27, non è subordinata alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell'intervento.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificato della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 " Altri servizi generali" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 49 - Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei."

1. La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è sostituita dalla planimetria di cui all'Allegato B alla presente legge.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 la parola "comprende" è sostituita dalle seguenti parole "e le aree contigue comprendono".

3. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è inserito il seguente articolo:

"Art. 2 bis - Aree contigue

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n.394 "Legge quadro sulle aree protette", d'intesa con l'Ente parco, individua i confini delle aree contigue e stabilisce, d'intesa con l'Ente parco e gli enti locali interessati la relativa disciplina. In tali aree, anche al fine di assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse, possono essere dettate misure di disciplina della caccia, della pesca e per la tutela dell'ambiente. In particolare, all'interno delle stesse può essere disciplinato l'esercizio della caccia, soltanto nella forma della caccia controllata.

2. La Regione provvede all'individuazione ed alla disciplina delle aree contigue nel piano ambientale di cui all'articolo 3 o mediante modifica dello stesso con le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare."

4. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è soppresso.

5. L'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è così modificato:

a) l'alinfa del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente: "*1. Il territorio del parco può essere suddiviso nelle seguenti zone così come definite dagli articoli 9, 10, 11 e 12:*";

b) al comma 2 dell'articolo 8 le parole "*dei citati articoli 9, 10, 11 e 12 e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella planimetria allegata,*" sono sostituite dalle seguenti "*contenuti negli articoli 9, 10, 11, e 12,*".

6. Nel comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 le parole "*zone di pre-parco di cui all'articolo 3, comma 4*" sono sostituite dalle seguenti "*aree contigue di cui all'articolo 2 bis*".

7. Nelle more dell'approvazione o della modifica del Piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei ai fini dell'adeguamento delle norme di piano alla presente legge ed alla nuova perimetrazione del Parco regionale dei Colli Euganei, così come individuata nella planimetria allegata alla presente legge ai sensi del comma 1:

a) nelle zone interne al nuovo perimetro del parco continuano a trovare applicazione le relative disposizioni contenute nel Piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei;

b) nelle zone esterne al nuovo perimetro del parco, precedentemente ricomprese nell'ambito del Parco regionale dei Colli Euganei, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 18 del Piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei e nelle stesse l'esercizio della caccia è consentito unicamente nella forma della caccia

controllata, riservata ai soli residenti dei comuni delle aree interessate e dell'area naturale protetta.

Art. 50 - Norme regionali sulla cremazione e dispersione delle ceneri.

1. Nelle more dell'adozione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di impianti di cremazione di cui alla legge medesima.

2. La Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione del Piano di cui al presente articolo, è altresì autorizzata ad effettuare studi e analisi sulle emissioni in atmosfera relativamente ai crematori di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte mediante aumento della disponibilità della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" – Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 51 - Azioni per lo sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.).

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto su ferro su scala regionale, la Giunta Regionale è autorizzata ad intraprendere specifiche azioni per la realizzazione di interventi relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.).

2. Nell'ambito delle risorse programmate fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Regione del Veneto, la Regione concorre con una quota fino a 28.548.000,00 euro destinata alla progettazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 12.688.000,00 per l'esercizio 2017, euro 9.516.000,00 per l'esercizio 2018 ed euro 6.344.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario" Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019 .

CAPO XI - Disposizioni in materia di sostegno alle attività produttive

Art. 52 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è abrogato.

Art. 53 - Disposizioni in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto.

1. Le disponibilità giacenti presso Veneto Sviluppo S.p.A. riferite alla conclusa attività di associazione in partecipazione denominata "Patrimonio Destinato", quantificate in euro 4.000.000,00, sono introitate nel bilancio regionale.

2. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", per un importo di euro 3.000.000,00 sono introitate al bilancio regionale.

3. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio", per un importo di euro 3.000.000,00 sono introitate al bilancio regionale.

4. Le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono destinate a favorire lo sviluppo del sistema produttivo mediante il finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", Sub-azione A "Settore Manifattura" e Sub-azione B "Settore Commercio".

5. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" è sostituito dal seguente comma:

"4. L'ammontare di cui al comma 2, lettera a) è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli "tranché cover" e ad operazioni di riassicurazione del credito, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse."

6. Agli oneri d'investimento, derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte per euro 7.000.000,00 relativi alla Sub-azione A "Settore Manifattura" con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" – Programma 1 "Industria e Artigianato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e per euro 3.000.000,00 relativi alla Sub-azione B "Settore Commercio" con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" – Programma 2 "Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori" - Titolo 2 "Spese in conto capitale", le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui ai commi 1, 2 e 3. allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale" - Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 54 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi.

1. In considerazione della gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo regionale veneto, al fine di non creare disparità di trattamento con le imprese di cui all'articolo 55, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", non si procede alla revoca dell'agevolazione nei casi di violazione delle lettere b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile" di cui alla abrogata legge del 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile". Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati, con esclusione degli accertamenti e delle procedure di riscossione coattiva non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Accertata la chiusura dell'intervento agevolativo di cui al comma 1, ai fini della restituzione al Ministero dello Sviluppo Economico dei fondi non utilizzati, le disponibilità di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile", quantificate in euro 4.500.000,00, sono introitate nel bilancio regionale per essere restituite.

3. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.500.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 1 "Industria PMI e Artigianato" Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 2 allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale", del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 55 – Disposizioni urgenti per favorire l'accesso al credito delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria.

1. La Regione del Veneto sostiene le imprese che abbiano subito, nel periodo di tempo intercorrente fra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016, una rilevante diminuzione del merito creditizio a causa dell'acquisto di prodotti finanziari emessi dalle banche finanziatrici, presso sedi o filiali dei medesimi istituti bancari autorizzati ad operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente articolo individuando una nuova linea di intervento nell'ambito del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 aprile 2004 n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese".

3. Qualora l'intervento di cui al comma 2 si espliciti in forma di riassicurazione di singole garanzie concesse ai beneficiari da garanti, la Giunta regionale può prevedere un innalzamento del limite complessivo escutibile (CAP) sino ad un massimo del 20 per cento della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate nell'ambito della fattispecie di cui al presente articolo, imputate a ciascun CONFIDI che abbia rilasciato garanzia.

4. Le presenti disposizioni rivestono carattere di eccezionalità e urgenza e, pertanto, le operazioni previste dal presente articolo a valere sul Fondo di cui al comma 2, sono consentite sino al 31 dicembre 2017.

Art. 56 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)".

1. All'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

"2.bis Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 2, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo".

Art. 57 - Attivazione di misure per la riqualificazione ed il sostegno a favore dei territori facenti parte dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Stino di Livenza

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese che insistono sui territori dei comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria,

Portogruaro e San Stino di Livenza che non sono stati inclusi tra le aree di crisi industriale non complessa, di cui Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 4 agosto 2016, pur possedendo i requisiti di candidabilità previsti dallo stesso.

2. La Giunta regionale determina le procedure per l'attribuzione delle risorse prevedendo criteri analoghi a quelli che verranno stabiliti dal Ministero dello Sviluppo economico relativamente alle aree di crisi industriale non complessa di cui al citato decreto e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"- Programma 03 "Sostegno all'occupazione" Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XII - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 58 - Programma di contenimento biologico delle popolazioni di "*Drosophila suzukii*" in Veneto.

1. Al fine di ridurre la diffusione del parassita denominato "*Drosophila suzukii*" negli areali della coltura del ciliegio, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, un programma biennale di contenimento biologico del parassita.

2. La Giunta regionale individua i soggetti che, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia fitosanitaria, realizzano il programma di intervento di cui al precedente comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2017 e euro 80.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare " Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XIII - Disposizioni in materia di turismo

Art. 59 - Inserimento dell'articolo 27 ter alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo l'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" è aggiunto il seguente:

"Art. 27 ter - Strutture ricettive in ambienti naturali.

1. *Sono strutture ricettive in ambienti naturali le strutture a carattere innovativo adibite all'attività ricettiva in edifici, manufatti e luoghi aventi particolari aspetti costruttivi e di localizzazione con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della presente legge regionale e agli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".*

2. *Sono strutture ricettive in ambienti naturali i vani e gli spazi ricettivi facilmente rimuovibili, collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, dotati di particolari caratteristiche tecniche, che consentano di fornire al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente.*

3. *Sono, altresì, strutture ricettive in ambienti naturali:*

- a) *gli alloggi galleggianti, ossia gli edifici galleggianti saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all'alveo di fiumi e canali;*
- b) *le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto;*
- c) *le palafitte: alloggi collocati stabilmente su superfici acquee;*
- d) *le botti, ossia camere poste all'interno di botti in legno utilizzabili dai turisti;*
- e) *le grotte, ovvero locali di pernottamento dei turisti realizzati in cavità naturali;*

4. *Le strutture ricettive di cui al presente articolo soggiacciono alle disposizioni previste per le altre strutture ricettive della presente legge regionale, ovvero alle disposizioni della legge regionale 8 agosto 2012, n. 28, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.*

5. *Le strutture ricettive di cui al presente articolo si conformano alle direttive e alle specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche, dettate dalla Giunta regionale anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriale. La Giunta regionale definisce, altresì, i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti ed ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla presente legge.*

6. *Con il provvedimento di cui al comma 4 sono individuati il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, in relazione al territorio ed alla presenza delle altre strutture ricettive.*

7. *Alle strutture ricettive di cui al presente articolo non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui all'articolo 23, comma 6.*

8. *La progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l'ambiente e il luogo nel quale sono collocate.*

9. *La Giunta regionale, individua le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in ambienti naturali in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31.*

10. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli alberi monumentali e alle grotte che i comuni provvedono ad escludere dall'ambito applicativo della presente legge.”.*

Art. 60 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 è inserito il seguente:

“1 ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate nelle Ville venete, negli altri edifici di pregio storico di cui al comma 1 bis nonché in ogni altro edificio soggetto a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale.”.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, dopo la parola: “alberghiera” sono inserite le seguenti: “, anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente”.

CAPO XIV - Disposizioni in materia di cave

Art. 61 - Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 5 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all'articolo 3, primo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, relativamente a sabbie e ghiaie.

2. Ai fini di cui al presente articolo:

a) è consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni:

1) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa;

2) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava.

b) per un periodo non superiore a cinque (5) anni non può essere autorizzata l'apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia, fatti salvi i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) sono consentiti, in conformità alla vigente disciplina in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale (VIA), gli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, quali aree di cui all'articolo 5, lettera a) della legge regionale n. 44 del 7 settembre 1982, nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

1) la impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;

2) il volume in ampliamento, ai fini di cui all'articolo 5, lettere b) e c) della legge regionale n. 44 del 7 settembre 1982 non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato;

3) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell'area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all'interno del sito;

3. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al numero 1) e numero 3) della lettera c) del comma 2, deve essere allegata all'istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.

4. I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo

5. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma 2, lettera c), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni.

6. Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del presente articolo, non si applica il comma 1 dell'articolo 24 della legge 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" e non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e all'articolo 34, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)", nonché può essere ridotta la fascia di rispetto di cui all'articolo 44, primo comma, lettera d) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, per i procedimenti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) .

7. Per tutta la durata della coltivazione, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il titolare della autorizzazione di cava, entro il 31 dicembre di ogni anno, corrisponde alla Regione una somma pari al 20 per cento di quanto corrisposto al Comune ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;

8. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 7 sono introitate al Titolo 02 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 103 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2017-2019."

CAPO XV - Disposizioni in materia venatoria

Art. 62 - Norme regionali per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del veneto.

1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a promuovere una complessiva e coordinata gestione del patrimonio faunistico, ambientale e della produzione agricola, ittica e zootecnica, interviene, nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti, per introdurre un modello di gestione che intervenga in modo organico per rendere compatibili tra di loro le componenti faunistiche, ambientali e produttive.

2. La Giunta regionale a tal fine predispone, sulla base di un approccio tecnico scientifico, un programma regionale pluriennale di gestione sostenibile del patrimonio faunistico con lo scopo precipuo di prevenire fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche, definendo, al contempo, strumenti di rilevazione e metodologie di gestione applicabili ai diversi contesti/situazioni.

3. La Giunta regionale definisce entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, il programma regionale pluriennale di gestione faunistico, ambientale e produttiva che, operando sulla base di un approccio tecnico-scientifico, introduce strumenti di studio, rilevazione dati e loro analisi e di individuazione di metodologie di gestione al fine di prevenire il determinarsi di fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e di situazioni di gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche.

4. Il Programma che è soggetto a revisione ogni cinque anni:

- a) opera il censimento del patrimonio costituito dalla fauna selvatica; monitora lo stato di conservazione e la consistenza delle singole specie selvatiche; rileva i dati biometrici, al precipuo fine di verificare la distribuzione, consistenza e tendenza delle singole specie nell'ambito del territorio regionale;
- b) individua strumenti e attiva metodologie di rilevazione e monitoraggio dei disequilibri tra le diverse specie di fauna selvatica e dei danni alle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche causate sul territorio dalle specie di fauna selvatica;
- c) diffonde gli studi, i dati e i censimenti fra i soggetti interessati;
- d) individua, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, le metodologie ecologiche da utilizzare per il controllo selettivo della fauna selvatica, in particolare quali mezzi di difesa delle colture agrarie e delle produzioni ittiche e quali soluzioni di controllo ed eradicazione di specie alloctone e nocive.
- e) disciplina le modalità generali e procedurali dei piani pluriennali di controllo e di contenimento regionale della fauna selvatica nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti e qualora i metodi ecologici ordinari siano risultati inefficaci o inadeguati.
- g) dispone le modalità per la gestione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti dei danni di cui all'articolo 26 comma 1 legge 157/1992 e del fondo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013 n. 6.

5. Per le attività di rilevazione, monitoraggio e divulgazione delle informazioni, la Giunta regionale coinvolge, coordinandole, province e Città metropolitana, Associazioni rappresentative delle categorie interessate, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, per quanto di competenza.

6. Il controllo e il contenimento della fauna selvatica viene attuato dalle province e dalla Città metropolitana, sulla base delle risultanze e secondo le metodologie di carattere selettivo individuate dalla Giunta regionale, secondo le procedure di cui ai precedenti commi, anche utilizzando i soggetti da queste individuati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, anche a tal fine appositamente formati.

7. Il controllo ed il contenimento della fauna selvatica nelle riserve e nei parchi naturali regionali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore: le attività di controllo e di contenimento sono svolte dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso, in conformità a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

8. La Giunta regionale adotta piani regionali pluriennali di controllo e contenimento per il perseguimento di particolari finalità caratterizzate dalla necessità di coordinamento su scala sovra-provinciale o inter-regionale.

CAPO XVI - Disposizioni finali

Art. 63 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATI AL PROGETTO DI LEGGE N. 194 RELATIVO A:

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

**ALLEGATO
A**

ALLEGATO A (previsto dall'articolo 1, comma 2)

Funzioni da riallocare in capo alla Regione

POLITICHE SOCIALI	NORME DI RIFERIMENTO
Promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ivi compresi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale	art. 131, comma 1, LR 11/2001
servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore.	art. 138, comma 2, lettera c), LR 11/2001

CACCIA	NORME DI RIFERIMENTO
Esercizio di funzioni amministrative ex Legge 157/1992	Art. 2, commi 2 e 3, LR 50/1993
Nomina della Commissione faunistico-venatoria provinciale	Art. 3 comma 3, LR 50/1993
Gestione degli impianti di cattura di uccelli a scopo di richiamo	Art. 4, comma 5, LR 50/1993
Istituzione dei Centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà	Art. 5, commi 2, 3 e 4, LR 50/1993
Autorizzazione all'attività di tassidermia e imbalsamazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione	Art. 7, LR 50/1993
Predisposizione piani faunistico-venatori provinciali	Art. 9, comma 1, LR 50/1993
Ripartizione del territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini	Art. 9, comma 3, LR 50/1993
Istituzione e tabellazione degli istituti di protezione faunistica (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale)	Art. 10, 11, 12, 13, LR 50/1993
Istituzione delle zone di ripopolamento	Art. 11, LR 50/1993
Destinazione ad altro uso delle zone non vincolate per l'opposizione manifesta dei proprietari dei fondi	Art. 10 e 11, LR 50/1993
Istituzione dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica	Art. 13 LR 50/1993
Rilascio del tesserino venatorio regionale	Art. 14 LR 50/1993
Nomina Commissioni provinciali per l'abilitazione venatoria	Art. 15 LR 50/1993
Pubblicazione e divulgazione di calendari venatori approvazione dei calendari integrativi per la Zona faunistica delle Alpi Approvazione dei piani di prelievo, periodi e modalità di	Art. 16 LR 50/1993

esercizio della caccia agli ungulati	
Controllo della fauna selvatica, autorizzazione dei Piani di controllo delle specie di fauna selvatica, autorizzazione di piani di abbattimento	Art. 17 comma 2 LR 50/1993
Istituzione Zone per l'allevamento, l'addestramento Cani e lo svolgimento di gare dei cani da caccia	Art. 18 LR 50/1993
Ricezione delle scelte dell'opzione di caccia in via esclusiva	Art. 19 LR 50/1993
Autorizzazione per la caccia da appostamento fisso	Art. 20 LR 50/1993
Autorizzazione appostamenti caccia ungulati e colombacci	Art. 20 bis LR n. 50/1993
Istituzione degli ambiti territoriali di caccia	Art. 21 LR 50/1993
Iscrizione all'ATC Ambito Territoriale di Caccia	Art. 22 LR n. 50/1993
Funzioni tecnico amministrative inerenti l'attività venatoria in Zona Alpi e approvazione specifico regolamento	Art. 23 LR n. 50/1993
Istituzione dei Comprensori alpini	Art 24 LR 50/1993
Individuazione degli appostamenti di caccia nel territorio lagunare e vallivo	Art. 25 LR 50/1993
Erogazione contributi a proprietari e conduttori ai fini della gestione programmata della caccia e istruttoria e verifica delle notifiche dei fondi chiusi	Art. 27, comma 1, 2 e 4, LR 50/1993
Erogazione di contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica	Art. 28 LR 50/1993
Concessioni per l'istituzione di istituti privatistici (Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico venatorie, Centri private di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) e rilascio dei registri vidimati	Art. 29, 30, 31, all. B, LR 50/1993
Rilascio autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale-ornamentale	Art. 32 comma 2, 3 e 6, LR 50/1993
Autorizzazione allevamenti ornitici a fini espositivi ornamentali e amatoriali	Art. 1 comma 1 e art. 4 LR 15/1997
Istituzione e tenuta registro falconieri residenti nel territorio provinciale	Art. 2, LR n. 2/2000
Ricevimento comunicazioni area di esercizio e volo falchi	Art. 3, comma 2 LR n. 2/2000
Autorizzazione addestramento falchi	Art. 3, comma 3 LR n. 2/2000
Autorizzazione attività tassidermia	Art. 2, co. 1 Reg. Reg. n. 1/2000
Autorizzazioni in deroga di preparazioni tassidermiche	Art. 5, co. 1 e 2 Reg. Reg. n. 1/2000
Vidimazione e rilascio registri, ricevimento richieste e rilascio contrassegni identificativi	Art. 6, commi 1, 2 e 3 Reg.to Reg. n. 1/2000
Attuazione Piano Regionale Triennale controllo ed eradicazione nutria	Art. 2, commi 2 e 3 LR n. 15/2016
Autorizzazione a soggetti formati per attività controllo	Art. 4, comma 2 LR n. 15/2016
Monitoraggio presenza, controlli a campione su stato salute popolazioni e rendicontazione azioni di contenimento nutrie	Art. 5, LR 15/2016
Realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di squilibri faunistici	Art. 70, LR 18/2016

PESCA	NORME DI RIFERIMENTO
funzioni in materia di pesca e acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico	Art. 3, c.4, LR 19/1998
Commissione tecnica provinciale con funzioni consultive	Art. 3 c.5 LR 19/98
regolamentazione della coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico	Art. 4, c.1, LR 19/1998
predisposizione della Carta ittica provinciale, articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee	Art. 5, c. 1, LR 19/1998
istituzione di zone di divieto di pesca ai fini di salvaguardia ed incremento del patrimonio acquatico	Art.5, c. 5, LR 19/98
Istituzione delle zone no kill, zone trofeo o zone a riposo biologico	Art. 5 bis, c. 1, LR 19/1998
Modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo	Art. 5 bis, c.3, LR 19/1998
iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo	Art. 5 bis, c.4, LR 19/1998
censimento delle acque per la stesura della Carta ittica (incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni)	Art. 6, LR 19/1998
adozione di un regolamento per l'esercizio della pesca	Art. 7, c.1, LR 19/1998
Autorizzazione di deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti	Art. 7, c.2, LR 19/1998
Approvazione dei piani di miglioramento della pesca, con temporaneo divieto, ove necessario, di pescare una o più specie ittiche, e comunque con l'adozione di tutti i mezzi idonei alla tutela ed all'arricchimento della fauna ittica	Art. 8, c.1, LR 19/1998
Definizione di uno o più ambiti idrografici omogenei nelle zone salmonicole	Art. 8 bis, LR 19/1998
rilascio della licenza di pesca	Art. 9, c.1, LR 19/1998
rilascio del tesserino regionale necessario per pescare nelle acque classificate salmonicole	Art. 9, c.4, LR 19/1998
rilascio di autorizzazione ai pescatori muniti di tesserino di associazione alla concessione, al fine dell'esonero del	Art. 9, c.5, LR 19/1998

tesserino regionale	
permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico	Art. 11 bis, c.1, LR 19/1998
rilascio del parere di congruità sugli elaborati progettuali predisposti dai concessionari di opere idroelettriche e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche	Art. 11 ter, c.1, LR 19/1998
rilascio autorizzazione per l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica	Art. 12, c. 6, LR 19/1998
modifica in modo restrittivo delle lunghezze minime dei pesci	Art. 13, c.2, LR 19/1998
adozione di provvedimenti di modificazione delle misure di cattura dei pesci, anche in periodi e in luoghi limitati	Art. 13, c.5, LR 19/1998
Integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate dalla legge regionale, purché autoctone	Art. 14, c.3, LR 19/1998
Imposizione del divieto o di limitazioni all'esercizio della pesca per periodi e località determinati	Art. 16, c.1, LR 19/1998
Ricezione dell'avviso obbligatorio da parte di chi ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua	Art. 16, c. 3, LR 19/1998
Effettuazione delle operazioni di recupero ittico a seguito di asciutte complete o incomplete	Art. 16, c. 3 bis, LR 19/1998
valutazione dell'eventuale danno arrecato al patrimonio ittico, che comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento	Art. 16, c.4, LR 19/1998
adozione di eventuali provvedimenti di espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi	Art. 17, c.1, LR 19/1998
riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, c.2, LR 19/1998
Pubblicazione degli elenchi aggiornati relativi ai diritti esclusivi di pesca	Art. 17, comma 3, LR 19/1998
Richiesta ai titolari di un piano di programmazione produttiva delle zone interessate, ai fini del mantenimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, comma 4, LR 19/1998
permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico	Art. 11 bis, c.1, LR 19/1998
rilascio del parere di congruità sugli elaborati progettuali predisposti dai concessionari di opere idroelettriche e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche	Art. 11 ter, c.1, LR 19/1998
rilascio autorizzazione per l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica	Art. 12, c. 6, LR 19/1998
possibile modifica in modo restrittivo delle lunghezze minime dei pesci	Art. 13, c.2, LR 19/1998
Riduzione della misura minima per la cattura della trota fario	Art. 13, c.2 bis, LR 19/1998
adozione di provvedimenti di modificazione delle misure di cattura dei pesci, anche in periodi e in luoghi limitati	Art. 13, c.5, LR 19/1998
Integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate dalla legge regionale, purché autoctone	Art. 14, c.3, LR 19/1998
Guardie giurate ittiche volontarie	Art. 15, c.1 bis, LR 19/1998
Ripopolamenti	Art. 15, c.2, LR 19/1998
imposizione del divieto o di limitazioni all'esercizio della	Art. 16, c.1, LR 19/1998

pesca per periodi e località determinati	
avviso obbligatorio da parte di chi ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua	Art. 16, c. 3, LR 19/1998
Effettuazione delle operazioni di recupero ittico a seguito di asciutte complete o incomplete	Art. 16, c. 3 bis, LR 19/1998
valutazione dell'eventuale danno arrecato al patrimonio ittico	Art. 16, c.4, LR 19/1998
adozione dei provvedimenti di espropriazione dei diritti esclusivi di pesca (fatti salvi quelli già del demanio statale)	Art. 17, c.1, LR 19/1998
riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, c.2, LR 19/1998
Imposizione del divieto di pesca in acque di bonifica e recupero del materiale ittico esistente	Art. 18, commi 3 e 5, LR 19/1998
attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura	Art. 21, c.1, LR 19/1998
rilascio delle concessioni a scopo di acquacoltura	Art. 22, c.1, LR 19/1998
Autorizzazione per il contenimento di particolari specie acquatiche	Art. 25, c.3, LR 19/1998
rilascio della licenza per apprendisti e collaboratori di pescatori di professione	Art. 27, c.1, LR 19/1998
pesca subacquea	Art. 28, c.2, LR 19/98
autorizzazione alla gestione degli impianti di pesca sportiva all'interno di proprietà private	Art. 29, c.2, LR 19/1998
autorizzazione all'esercizio delle attività di pesca sportiva e dilettantistica all'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura	Art. 29, c.3, LR 19/1998
rilascio delle concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni, società di pescatori sportivi e alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)	Art. 30, c.1, LR 19/1998
approvazione dello statuto delle associazioni concessionarie	Art. 30, c.4, LR 19/1998
rilascio autorizzazioni per le gare a carattere agonistico e per le manifestazioni di pesca sportiva	Art. 31, c.1, LR 19/1998
Adozione dei regolamenti per le manifestazioni di pesca	Art. 31, comma 2, LR 19/1998
Sospensione manifestazioni di pesca sportiva	Art. 31, c. 3, LR 19/1998
censimento dei campi gara fissi	Art. 31, c. 4 bis, LR 19/1998

AGRITURISMO	NORME DI RIFERIMENTO
Partecipazione alle funzioni amministrative in materia agrituristica	art. 1, comma 3, LR 28/2012
Requisiti per l'attività di pescaturismo	art. 12, comma 3, LR 28/2012
Sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale	art. 14, comma 1, lettera a, LR 28/2012
Coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione locale del turismo	art. 14, comma 1, lettera b, LR 28/2012
verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle itturistiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittistico aziendale	art. 14, comma 1, lettera c, LR 28/2012
ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n 241 "Nuove	art. 14, comma 1, lettera d, LR 28/2012

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” per l’esercizio dell’attività di pescaturismo;	
classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche connesse al settore primario	art. 14, comma 1, lettera e, LR 28/2012
attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;	art. 14, comma 1, lettera f, LR 28/2012
adozione del provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività	art. 14, comma 1, lettera h, LR 28/2012
rilascio dell’autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie	art. 14, comma 1, lettera h bis, LR 28/2012
Verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e relativi limiti di esercizio	art. 23, LR 28/2012
Ricezione della segnalazione certificata di inizio attività	Art. 24, comma 1, LR 28/2012
Adozione delle norme sul procedimento amministrativo concernenti le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l’esercizio delle attività	Art. 24, comma 2, LR 28/2012
Ricezione della comunicazione relativa agli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche	Art. 25, comma 1, lettera d, LR 28/2012
Attività di controllo	Art. 26 LR 28/2012
Irrogazione e introito sanzioni	Art. 28 LR 28/2012

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO	NORME DI RIFERIMENTO
interventi di incentivazione concernenti le aree e infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane	art. 22 LR 11/2001
raccolta ed elaborazione dati relativi all’erogato degli impianti di distribuzione di carburanti	art. 5, c. 1, lett. b), LR 23/2003
monitoraggio della rete distributiva carburanti	art. 5, c. 2, LR 23/2003
ENERGIA	NORME DI RIFERIMENTO
concessione di contributi per l’uso delle fonti rinnovabili	art. 44, comma 1, LR 11/2001
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV	art. 89, comma 7, LR 11/2001
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di più comuni	art. 44, comma 2 bis, LR 11/2001
DIFESA DEL SUOLO	NORME DI RIFERIMENTO

programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia	Art. 85, comma 1, lettere a), b), c) d), ed e), LR 11/2001
programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della LR 17/1999	art. 85, comma 1, lettere b), LR 11/2001
realizzazione di pronti interventi	Art. 85, comma 1, lettere c), LR 11/2001
realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali	Art. 85, comma 1, lettere d), LR 11/2001
concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di pertinenze dei laghi	Art. 85, comma 1, lettere e), LR 11/2001
polizia idraulica relativa alle concessioni di sponde e spiagge lacuali	Art. 85, comma 1, lettere f), LR 11/2001
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
Approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti	art. 14, 15, 16, 48, LR 11/2004
Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi	art. 30, LR 11/2004
LAVORI PUBBLICI	
Interventi di finanziamento a favore degli enti pubblici e di aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per l'eliminazione di barriere architettoniche	art. 23 L.R. 16/2007

PROTEZIONE CIVILE	NORME DI RIFERIMENTO
promozione di forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di protezione civile, controllo sui piani comunali di emergenza,	art. 103, co. 2 e 3, LR 11/2001
suddivisione del territorio in ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione	art. 107, co. 1, lettera a, LR 11/2001
verifica di compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza	art. 107, co. 1, lettera b, LR 11/2001
coordinamento e svolgimento delle attività di formazione dei volontari di protezione civile,	art. 107, co. 1, lettera c, LR 11/2001
istituzione della Consulta Provinciale del volontariato di Protezione Civile,	art. 107, co. 1, lettera d, LR 11/2001
predisposizione delle strutture tecnico-amministrative, degli organi consultivi, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale.	art. 107, co. 1, lettera e, LR 11/2001

indicazioni o prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.	art. 107, co. 2, LR 11/2001
pianificazione di emergenza provinciale	art. 104, co 2, lettera c, LR 11/2001
competenza provinciale all'attivazione del volontariato	art. 106, co 1, lettera d, LR 11/2001
rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione dei dati di protezione civile forme di contributo regionale alle province	art. 8 e 13 LR 58/1984
lavori di pronto intervento in caso di calamità naturali o catastrofe	art. 105 LR 11/2001, artt. 17 e 18 LR 58/1984

TURISMO	NORME DI RIFERIMENTO
sviluppo delle attività di promozione turistica dell'area di competenza nell'ambito del territorio regionale, in coerenza con la programmazione e le direttive della Regione e dal PTA	art. 20, co. 1, lettera a), LR 11/2013
rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici	art. 20, co. 1, lettera b), LR 11/2013
sostegno di attività di interesse turistico favorendo l'integrazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici e l'aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni di gestione della destinazione turistica	art. 20, co. 1, lettera c), LR 11/2013
classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali e comunicazioni di chiusura	art. 32 e 33, LR 11/2013
ricevimento comunicazioni di locazioni turistiche	art. 27 bis LR 11/2013
vigilanza e controllo, competenza in materia di reclami riguardo a strutture ricettive	art. 35 LR 11/2013
concorso all'implementazione e all'aggiornamento del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT)	art. 13, co. 2 lett. c) e co. 3, LR 11/2013
indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi	artt. 3, c. 1, lettera h), e 83 LR 33/2002 Allegato T, LR 33/2002
competenza in materia di reclami presentati dai clienti, delle agenzie di viaggio, dai soci delle associazioni e organismi senza scopo di lucro e dai clienti delle guide turistiche, guide naturalistico-ambientali, accompagnatori turistici e animatori turistici	artt. 81 e 89, LR 33/2002
richiesta e rilascio dell'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio	art. 38 L.R. 11/2013 art. 65 e 66 LR 33/2002
adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività delle agenzie di viaggio, chiusura esercizio e decadenza dall'autorizzazione	art. 39, 72, 73, LR 11/2013

indizione e espletamento degli esami per direttore tecnico di agenzie	art. 77, LR 33/2002
Istituzione e tenuta di un elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo, e di un elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro che esercitano per i propri aderenti e associati attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, nonché di un albo provinciale di direttori tecnici di agenzie	artt. 71, 74, 75, 76 e 78, LR 33/2002
Indizione ed espletamento degli esami per direttore tecnico di agenzie	art. 77, 78 LR 33/2002
Vigilanza su agenzie di viaggio e associazioni senza scopo di lucro e sanzioni	art. 79 e 80, LR 33/2002
Violazioni e sanzioni amministrative in materia di strutture ricettive e sedi congressuali, agenzie viaggio	art. 49 L.R. 11/2013
Commissioni arbitrali e conciliative per le agenzie di viaggio	art. 70 L.R. 33/2002

ECOMONIA E SVILUPPO MONTANO	NORME DI RIFERIMENTO
Rilascio del titolo per la raccolta di funghi	art. 2 c. 1 lett. b), LR 23/96
Organizzazione corsi didattici	art. 7, LR 23/96
Individuazione dell'elenco delle strade silvo pastorali da assoggettare alla disciplina per la circolazione	art. 3 comma 1, LR 14/92
Apposizione del segnale di divieto di circolazione nelle strade silvopastorali	art. 4 comma 4, LR 14/92
Redazione del Piano della viabilità silvo pastorale	art. 6 comma 1, LR 14/92
Introito delle sanzioni	art. 7 comma 3 lett. b), LR 14/92
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico	art. 14, comma 2, 19/1992

MERCATO DEL LAVORO	NORME DI RIFERIMENTO
programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro;	Art. 3, comma 1, LR n. 3/2009
funzioni relative ai servizi per l'impiego;	Art. 3, comma 2, lettere a), LR 3/2009
funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.	Art. 3, comma 2, lettere b), LR 3/2009
funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;	Art. 3, comma 2, lettera c), LR 3/2009
funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;	Art. 3, comma 2, lettera d), LR 3/2009
funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;	Art. 3, comma 2, lettera e), LR 3/2009
funzioni di gestione dell'elenco relativo al personale del pubblico impiego in disponibilità, di cui all'art. 34, comma 3, del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali	Art. 3, comma 2, lettera h), LR 3/2009

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.	
analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;	Art. 3, comma 2, lettera i), LR 3/2009
Approvazione dei programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale	Art. 3, comma 3, LR 3/2009
attività di accoglienza e orientamento al lavoro	art. 21, comma 1, lettere a, LR 3/2009
attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro	art. 21, comma 1, lettere b, LR 3/2009
informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo	art. 21, comma 1, lettere c, LR 3/2009
erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri	art. 21, comma 1, lettere d, LR 3/2009
rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati	art. 21, comma 1, lettere e, LR 3/2009
intermediazione fra domanda e offerta di lavoro	art. 21, comma 1, lettere f, LR 3/2009
funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale	art. 21, comma 1, lettere g, LR 3/2009
assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo	art. 21, comma 1, lettere h, LR 3/2009
l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione	art. 21, comma 2, lettera a) LR 3/2009
il ricevimento e la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro	art. 21, comma 2, lettera b) LR 3/2009
il collocamento mirato dei lavoratori disabili	art. 21, comma 2, lettera c) LR 3/2009
gli avviamenti a selezione di cui art. 16 L 56/87	art. 21, comma 2, lettera d) LR 3/2009
modifica articolazione territoriale dei centri per l'impiego	art. 21, comma 3, Lr n. 3/2009,
informazione orientativa ed all'integrazione dei servizi e le azioni in rete	art. 22, comma 4, Lr n. 3/2009,
organizzazione di attività di orientamento al lavoro	art. 22, comma 5, Lr n. 3/2009
funzioni del collocamento mirato	art. 34, comma 2, Lr n. 3/2009,
promozione inserimento lavorativo disabili	art. 1, comma 1, Lr n. 16/2001
istituzione servizio di inserimento lavorativo dei disabili	art. 6, comma 1, Lr n. 16/2001
gestione fondo regionale per l'occupazione dei disabili e fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili	art. 2, comma 4, lett. e), Lr n. 16/2001
programmazione interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili	art. 5, LR 16/2001
utilizzo risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili	art. 9 LR n. 16/2001

**ALLEGATO
B**

